

FORMEZ



AL SERVIZIO DELLA PA

Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria



INDICE

<i>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI</i>	2
<i>ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</i>	2
<i>ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....</i>	3
<i>ART. 4 – ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA.....</i>	3
<i>ART. 5 – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA.....</i>	3
<i>ART. 6 – RINVIO</i>	4
<i>ART. 7 – PUBBLICAZIONE.....</i>	4



ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua l'oggetto e i limiti di importo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria da parte del Formez PA ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.
3. Si evidenzia che in relazione all'acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria, avendo Formez PA ottenuto, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2013, nonché dell'allegato II.4 dello stesso d.lgs.36/2023, la qualificazione di terzo livello (SF1) è legittimato a procedere direttamente e autonomamente, senza limiti di importo, nel rispetto del predetto decreto. Per l'acquisizione di lavori, Formez PA procederà direttamente e autonomamente limitatamente ad affidamenti di importo inferiore ad € 500.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.
4. Il presente regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto al fine di assicurare la qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Istituto, nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.lgs. n. 36/2023.
5. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopracitati, e tenuto conto delle disposizioni di cui al *"Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro"* approvato dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 30 luglio 2024.
Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 in tema di rotazione degli affidamenti, il presente regolamento è stato predisposto tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 della norma citata, anche considerato quanto disposto al riguardo dal Comunicato del Presidente ANAC del 24.06.2024 richiamato dal Vademecum anzidetto.
6. Fermo l'obbligo di acquisto di beni e servizi informatici e di connettività tramite il Portale degli acquisti della PA - Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 1, commi 512 e ss. della legge n. 208/2015 e, in via generale, la preliminare verifica della possibilità di acquisizione di lavori, servizi o forniture mediante adesione a convenzioni o accordi quadro all'interno di tale Portale, ciascuna procedura di affidamento verrà svolta mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement in possesso dell'Istituto, o ricorrendo al mercato digitale per gli acquisti sottosoglia (MEPA).

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs n. 36/2023 e relativi allegati

2. Legge 28 dicembre 2015, n. 208
3. Legge 11 settembre 2020, n. 120
4. Legge 29 luglio 2021, n. 108

ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Fermi restando i poteri autorizzativi e di firma nonché le competenze in capo ai vari settori previsti dall'organizzazione interna, per ogni procedura di acquisizione viene individuato un Responsabile Unico del Progetto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità di cui alla Procedura interna per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

ART. 4 – ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

L'appalto di lavori oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

- a) per lavori di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.
- b) per lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione – anche in via informale - di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici.
- c) per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici
- d) per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e inferiori a € 500.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

ART. 5 – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

- a) per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.
- b) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione – anche in via informale - di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.
- c) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici
- d) per servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e fino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

ART. 6 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di cui al precedente art.2, nonché alla procedura interna per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e potrà essere modificato da Formez PA, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.